

Quali le leggi e i doveri di tutti nelle società interculturali?

La realtà dell'immigrazione e del nuovo pluralismo di razze, culture e religioni, già presente in Italia da alcuni decenni, è stata affrontata come problema serio e complesso solo alla fine degli anni '90. E' di quegli anni il primo decreto ministeriale che affronta le dimensioni giuridico-istituzionali degli immigrati, oltre alle dimensioni politiche, religiose e culturali. Il dato è che anche l'Italia sarà sempre più un paese interculturale, a causa di una serie di fattori quali la globalizzazione e –si dice- la depressione demografica interna e le esigenze di sviluppo dell'economia. In realtà, gli ultimi due fattori non sono così evidenti, se si considera che altre fiorenti economie europee e non europee hanno tassi di densità demografica molto minori dell'Italia.

Un'annotazione iniziale si riferisce all'uso, oggi frequente, delle parole “multiculturale” e “multiculturalismo”. Io preferisco parlare di “interculturale” e di “interculturalità”.

Il multiculturalismo potrebbe risultare, infatti, la pretesa di creare una nuova cultura superiore, elitaria, della quale si sentono detentori particolari gruppi di individui “multiculturalisti”. Il multiculturalismo evoca infatti la fine di tutte le identità culturali esistenti, con la pretesa di crearne una nuova che le mescoli tutte. Ma questo esito finale mi richiama un'intervista di una giovane immigrata: *Non sono più marocchina, non sono italiana. La mia sola identità è essere musulmana*. E' una società preoccupante quella in cui anche le identità pubbliche dei cittadini siano solo più identità religiose. Questa, infatti, è la società dei fondamentalismi e dei conflitti di valori difficilmente negoziabili. E' la società in cui ricompaiono le differenze di fede religiosa quali ostacoli insormontabili alla realizzazione di ogni ordine economico e politico, e quali elementi di avversione verso ogni forma di visibilità nella religione o nella morale diversa dalla nostra.

L'interculturalità, al contrario, è semplicemente una condizione storica oggettiva, nella quale ci tocca di vivere, nel rispetto e nel confronto con tutti gli altri. La nostra convivenza ed esperienza quotidiana nella società globale non può che essere che “interculturale”, poichè si riferisce a contesti e situazioni in cui sono ormai sempre presenti culture diverse

Il tempo presente non può più, quindi, ignorare il problema dell'interculturalità. La libertà individuale è assicurata per tutti, compresi gli immigrati. E ciò vale ancor più con la Costituzione italiana. Ma, non è di questo che qui si tratta. Piuttosto, ci si chiede: “quando le regole minime di convivenza possono essere derogate o trasgredite per motivi culturali o religiosi”? Si pensi, per esempio, alla questione delle famiglie immigrate poligamiche. Finora si sono ignorate o si è suggerito di registrarle all'ufficio di anagrafe-stato civile con modalità curiose, quale quella di registrare la prima moglie come moglie e le altre come collaboratrici domestiche.

L'elenco di queste questioni finora sorvolate si accresce sempre più: casi di infibulazione delle figlie e violenze sessuali sui minori, padri che scappano portandosi via i figli, ripudio della mogli, violazione di norme attinenti la macellazione e l'alimentazione, ecc. Più di recente le discussioni sul crocefisso, sul velo, sulle tradizionali feste natalizie, sui permessi sul lavoro per ragioni religiose, sul diritto di essere sepolti in terra musulmana, ecc. Diventa urgente mettere a fuoco i problemi e orientarsi a criteri e principi di condotta che possano sostenere l'elaborazione di regole di vita comune, per una convivenza pacifica e rispettosa dei diritti-doveri di tutti.

Le società attuali dalle mille contese religiose evocano le società delle guerre di religione che tanto sangue hanno contribuito a spargere nell'Europa del XV e XVI secolo. Quelle società sono uscite da quegli scontri rovinosi attraverso un insieme di regole minime di convivenza e attraverso un'etica generale che fu quella della “tolleranza-indifferenza”. La voce “tolleranza” nell'*Enciclopedia* di Diderot e D'Alambert presupponeva un'idea di morale unica per tutto il genere umano. Tale morale non doveva prevedere dei principi e dei valori religiosi, ma solo regole *super partes*, tali che potessero presentarsi come regole irrecusabili per tutti, indipendentemente dalle fedi religiose.

E' chiaro che una tale società non è più la *communitas* perfetta in cui tutti i cittadini si riconoscono e si fondono in modo totale. Non è più la società teocratica governata da capi religiosi, ma è la società “indifferente” alla molteplicità delle sue componenti, in modo tale da non generare i

conflitti e la guerra. Si ripropone qui l'*universalismo procedurale*, quale sistema di inclusione di tutti gli individui in uno stesso complesso di regole minime, indipendentemente dalle diverse convinzioni e credenze di singoli e gruppi.

E' certo che col divenire egualmente validi, tutte le regole dell'*universalismo procedurale* perdono ogni pretesa di validità universale, restando semplici dispositivi necessari per vivere insieme e affrontare in modo pragmatico le diversità. Ma questo rimane, oggi, il solo modo per superare il rischio che il giusto principio del riconoscimento dei diritti particolari si configuri come *conflitto di identità* anziché come *conflitto di interessi*, portando a opposizioni che, di per sé, tendono a presentarsi come inconciliabili e non suscettibili di compromesso. L'*universalismo procedurale* supera tale dilemma, trasformando i conflitti di identità in conflitti di interessi, considerando come non importanti le differenze tradizionali (religiose, razziali, culturali) che fondano l'identità.

Quali sono dunque i principi per una "carta delle regole di convivenza"? Ovviamente si parte sempre dai principi fondamentali del modello europeo di rapporti tra religione, politica e diritto. L'Europa, cioè, non è una terra vuota e deserta, priva di una sua storia, cultura e tradizione. Esiste un'identità giuridica europea che si esprime –come scrive il Trattato di Maastricht- in una "tradizione costituzionale comune... e costituisce un principio generale del diritto comunitario". Certo questo sistemi di principi non è immutabile; ma non può essere sovvertito solo per l'arrivo di immigrati.

In forme più operative alcuni studiosi hanno identificato i seguenti principi. 1) *Il principio costituzionale*. Tra le regole minime di convivenza sono da annoverarsi sicuramente i contenuti delle Costituzioni. L'immigrato gode di tutti i diritti della società in cui si inserisce a condizione che accetti il suo ordine costituzionale. Accettare la democrazia occidentale significa accettarla non solo in senso procedurale (accettazione dei processi politici e decisionali), ma anche in senso sostanziale (accettazione dei valori tutelati e promossi).

2) *Il principio del vincolo sociale*. Esistono norme minime a livello internazionale che regolano i rapporti tra gli Stati e gli individui. A livello internazionale, per esempio, esistono regole che disciplinano la produzione dei beni e dei servizi (salario minimo, divieto del lavoro minorile, ecc). Nelle questioni familiari queste regole minime riguardano la pari dignità giuridica e morale delle persone, l'eguaglianza dei coniugi di fronte alla legge, i diritti dei figli, ecc.

3) *Riconoscimento dei valori e simboli della "religione civile" del paese in cui si immigra*. Si intende qui per "religione civile" l'insieme di tradizioni e credenze proprie di un paese che ne rappresentano il "minimo comun denominatore" etico e culturale. Ogni religione civile si esprime in simboli nazionali e religiosi che ne ravvivano l'unità etnico-religiosa (date storiche, personaggi, lingua, bandiera, ecc.), in feste e memorie, in codici morali, ecc. Negli Stati Uniti il presidente che giura sul libro della Bibbia, giura sul libro sacro comune a tutti, cristiani e non cristiani. Nel contesto europeo alcuni simboli, alcune ricorrenze festive, il crocefisso, la rappresentazione natalizia del presepe, il giorno festivo domenicale, ecc. appartengono ormai a una forma di "religione civile", più che all'identità specifica della religione cattolica o cristiana. Nell'attuale fase storica, anche in Italia, tali simboli non potrebbero assumere questo semplice significato di elementi costitutivi di una "religione civile", in cui tutti si riconoscono al di là delle loro fedi?

L'immigrato, in ogni caso, non può non riconoscere i simboli della "religione civile" del paese in cui arriva. Può sicuramente mantenere i suoi; ma senza la pretesa di imporli alla maggioranza della popolazione in cui si inserisce. Il paese ospitante riconosce lo stato "posizionale" dell'immigrato; ma questo deve accettare gli altri punti di vista e i valori della cultura che sono propri del paese in cui si vive.

Tutti si augurano, però, che le nuove forme di immigrazione, così come tutte le minoranze a base etnica, rappresentino in futuro forme di identità collettive compatibili con un "pluralismo ragionevole".

Luigi Berzano